

Tribunale di Modena – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

RICORRENTE: CONSONI Cettina, nata a Milazzo (ME) il 23.07.1977 e residente in Milazzo Via Porticella n. 18/20, codice fiscale: CNS CTN 77L63 F206V, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) con Studio in Pace del Mela (ME) Via Nazionale n. 195, elettivamente domiciliata nel presente giudizio presso il proprio indirizzo PEC, in virtù di mandato redatto su foglio separato congiunto materialmente al presente atto;

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del Direttore *pro-tempore*, **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via G. Reni n. 4 – 40125 Bologna;

nonché nei confronti

di tutto il personale docente, che accetterà (o ha accettato) incarichi a tempo determinato su posti di sostegno (in deroga) per l'a.s. 2017-2018 nella Provincia di Messina relativi alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia senza possedere il relativo titolo di specializzazione **controinteressati**

FATTO

- 1) Che la ricorrente -- dopo aver superato il concorso pubblico ordinario per esami e titoli per l'accesso a ruolo di appartenenza e dopo aver svolto il c.d. "anno di prova" nell'anno 2015/2016 presso l'I.C. De Andrè di San Frediano a Settimo (Cascina – Pisa) – è stata assunta, in qualità di docente di scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna nell'Ambito Territoriale della Provincia di Modena e precisamente la stessa è titolare dall'a.s. 2016-2017 presso l'Istituto Comprensivo "Primo Levi" di Castelvetro di Modena scuola primaria, classe di concorso posto comune;

- 2) Che, tuttavia, fino al 31.8.2017 la ricorrente ha prestato servizio in assegnazione provvisoria su scuola dell'infanzia, in qualità di docente di sostegno senza titolo di specializzazione, presso l'I.C. di S. Filippo del Mela (ME) – si allega estratto assegnazione provvisoria **Doc.1**);
- 3) Che, in sede di mobilità per l'a.s. 2017/2018, la docente ha chiesto il trasferimento sia nel suo ordine di scuola (primaria) sia nella scuola dell'infanzia (ove è abilitata) e non avendo ottenuto il chiesto trasferimento per gli ambiti territoriali della Sicilia, così come indicati nelle rispettive domande (**Doc.2 e 3**), ha presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale sull'Ambito di Messina tanto per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia (**Doc. 4 e 5**), al fine di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare (comune di ricongiungimento Milazzo), collocandosi nella graduatoria relativa alla scuola primaria alla posizione 257 (**Doc.6**) ed in quella relativa alla scuola dell'infanzia alla posizione 237 (**Doc.7**).
- 4) Che, purtroppo, la docente non ha ottenuto l'assegnazione richiesta, con la conseguenza che la stessa ad oggi risulta assegnata presso l'Istituto Comprensivo "Primo Levi" di Castelvetro di Modena;
- 5) Che, inoltre, la ricorrente con raccomandate a.r. del 18.8.2017 (**Doc.8**), ricevute il 21/22.08.2017, ha invitato sia all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia che all'Ambito Territoriale Provinciale di Messina (in conformità alla giurisprudenza di merito formatasi nell'anno precedente), ai fini dell'attribuzione dei posti di sostegno in deroga, a seguire la corretta sequenza procedimentale e, conseguentemente, a dare precedenza ai docenti di ruolo rispetto ai docenti supplenti senza titolo di specializzazione;
- 6) Che, tuttavia, nonostante il posizionamento della ricorrente utile ad essere assegnata a ricoprire uno dei posti di sostegno in deroga, quest'ultimi sono stati assegnati – dai vari Dirigenti Scolastici - ai docenti precari NON di ruolo senza titolo di sostegno inseriti solo nelle graduatorie permanenti di posto comune;
- 7) Che, l'ufficio scolastico così operando ha violato la sequenza procedimentale, ledendo i diritti della ricorrente, che dal giorno 01 Settembre 2017 si trova ufficialmente in servizio a Modena, presso una

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

sede scolastica distante circa 1.200 km dalla sua famiglia e che, tuttavia, ha chiesto di usufruire del congedo parentale non retribuito fino al mese di Dicembre 2017.

La decisione delle Amministrazioni resistenti di escludere dalla procedura di attribuzione dei posti di sostegno in deroga i docenti di ruolo, che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale e che hanno inoltrato anche la domanda di assegnazione provvisoria, è contraria alle stesse disposizioni legislative, che regolano il rapporto di lavoro dei docenti nella scuola pubblica italiana, con particolare riferimento alle norme legislative e contrattuali, che disciplinano i *trasferimenti* e le *assegnazioni*.

Nello specifico, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.), oppure per motivi di salute, così come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie del 21 giugno 2017.

A tal proposito, l'art.9 ha introdotto una sequenza operativa fondata sul **criterio di precedenza** in favore dei **docenti di ruolo titolari su posto comune e non specializzati su sostegno che, tuttavia, abbiano richiesto l'assegnazione sul sostegno.**

Solo, nel caso in cui residuassero ulteriori posti di sostegno, si potrà procedere alla loro copertura mediante le supplenze, ossia mediante l'incarico a docenti precari non specializzati (collocati in graduatorie ad esaurimento e/o di istituto).

Nella fattispecie, le Amministrazioni convenute hanno provveduto alla "copertura" di tutti i posti di sostegno (laddove non era possibile coprirli con docenti specializzati) attraverso i docenti non specializzati precari, eludendo la precedenza dei docenti non specializzati di ruolo.

E' evidente che l'operato della P.A., si pone in palese contrasto con la suindicata sequenza operativa, interamente fondata sui criteri di precedenza **per i docenti di ruolo**, salva la possibilità di stipulare nuovi contratti a tempo determinato (con personale non specializzato sul sostegno!) qualora siano esauriti i docenti di ruolo disponibili.

Il presente ricorso è, quindi, volto ad affermare che, una volta esauriti tutti i docenti specializzati (di ruolo e precari), vi è una precedenza dei docenti di ruolo non specializzati rispetto ai docenti precari non specializzati.

Nel caso di specie, dunque, pur essendovi 131 posti nella scuola dell'infanzia e 177 nella primaria da assegnare (ai docenti di ruolo non specializzati) (si allegano decreti **Doc.9**), l'A.T.P. di Messina, avendo concluso le operazioni di assegnazione provvisoria, ha avviato le chiamate dei docenti da G.A.E. e da G.D.I. senza titolo, ledendo irrimediabilmente il diritto della ricorrente a coprire uno di tali posti prima che si proceda alla chiamata dei supplenti.

Poiché la ricorrente, risulta collocata sia nella graduatoria definitiva dei docenti richiedenti assegnazione provvisoria sulla scuola primaria che su quella dell'infanzia, la stessa ha diritto a ricoprire uno dei posti di sostegno disponibili, che non sia stato possibile coprire mediante docenti specializzati.

I diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto di precedenza dei docenti di ruolo rispetto ai docenti supplenti, nella copertura dei posti di sostegno senza titolo “in deroga”.

E' stato ripetutamente affermata dalla giurisprudenza la ricorribilità delle condizioni e presupposti per l'accoglimento del ricorso d'urgenza ex art.700 c.p.c.

Tra le più recenti pronunce si evidenzia quella **del Tribunale di Brindisi** (n. 6744 del 21/12/2015) che, in via d'urgenza, ha ritenuto: *“Alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre **debbono essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all'esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporre per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016)**”*.

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Reggio Emilia** ed il **Tribunale di Verona** che, accogliendo, **in via d'urgenza**, i ricorsi presentati da alcuni docenti richiedenti assegnazione presso

l'A.T.P. di Crotone, hanno stabilito che esiste un principio normativo, insito nella Legge n. 107/2015, che dà priorità al reclutamento dei docenti di ruolo: *“Tale modalità di reclutamento è in linea con le previsioni del CCNL nazionale, fondato sulla priorità dell'utilizzo dei docenti in ruolo e la possibilità di stipulare contratti a T.D. solo una volta esaurita la disponibilità di questi ultimi”*.(Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

E' stato, altresì, ritenuto che *“l'utilizzo di personale docente in ruolo rispetto alla stipula di contratti a T.D. è elemento fondante dell'intero complesso di leggi della cd. Buona Scuola a seguito dei noti problemi di cronico precariato che affliggevano da tempo immemorabile il sistema scolastico nazionale e di cui alle censure dei giudici interni e sovranazionali”* (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

Ed ancora il **Tribunale di Reggio Emilia**, in data 27.03.2017, ha confermato che *«dal combinato disposto dei suddetti articoli 7 e 9 CCNI si evince che l'assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato e determinato aventi la relativa specializzazione e, solo nel caso in cui non ci siano detti docenti specializzati, ai docenti a tempo indeterminato che abbiano presentato la relativa domanda»*.

Ancora più chiaramente, *«dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il M.I.U.R. è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a T.D., esattamente come si verifica nell'ambito delle assegnazioni provvisorie su posti vacanti di organico ordinario, ove non si fa ricorso alle supplenze annuali se prima non si è esaurita la procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie»* (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

Infine, anche il **Tribunale di Monza** (n. 4515 del 25/09/2017) ed il **Tribunale di Vercelli** (n. 1853 del 30/09/2017), hanno ribadito il suddetto criterio di precedenza dei docenti di ruolo, rinvenibile nel vigente C.C.N.I., dal combinato disposto degli artt. 7 e 9.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, il rimedio di cui all'art.700 c.p.c. appare invocabile ed ammissibile.

Tenuto conto che il presente ricorso ha ad oggetto l'assegnazione provvisoria per il solo anno scolastico 2017/2018, la durata media di un giudizio di merito, infatti, renderebbe *“altamente*

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

probabile” che lo stesso verrebbe definito oltre la conclusione del presente anno scolastico, derivandone da ciò l’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c..

A causa del rigetto della domanda di assegnazione provvisoria, la ricorrente è stata costretta a trasferirsi dalla Provincia di Messina a quella di Modena e per non distaccarsi dalla propria famiglia e dai propri figli (in particolare dal figlio Oliva Francesco, nato a Milazzo il 22.7.2006 – si allega stato di famiglia **Doc. 10**) ha chiesto di usufruire del congedo parentale non retribuito (dal 06.10.2017 e fino al 22.12.2017) con notevoli ripercussioni anche a livello economico, in quanto la stessa, allo stato, non sta percependo stipendio (si allega richiesta **Doc.11**).

La distanza tra la sede di residenza familiare (Milazzo in provincia di Messina) e la sede di servizio (Modena), pari a circa 1200 km, impone alla ricorrente di non poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di seguire la propria famiglia ed i propri figli di età inferiore a 12 anni che hanno bisogno della presenza materna, con conseguente pregiudizio reale ed irreparabile alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l’unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale, la ricorrente subirebbe gravi danni atteso che, la stessa essendo stata trasferita a Modena, avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, con conseguente inevitabile stress psico-fisico e rilevanti esborsi economici (alloggio, trasferta ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Norme finanziarie

Sotto altro profilo, il principio secondo cui i docenti di ruolo godono di una precedenza rispetto ai docenti precari senza titolo di sostegno è coerente con le scelte del legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica fissate dall’art. 1, commi 206 e 207 della Legge n. 107/2015.

E’ palese l’aggravio di costi a carico dell’Amministrazione nel dover ricorrere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti residui, piuttosto che servirsi del personale già immesso in ruolo.

A ciò si aggiunga che i docenti di ruolo, al contrario dei docenti supplenti, vengono sottoposti – ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato – al c.d. “**anno di prova**”, in esito al quale, per ottenere la conferma del ruolo, devono conseguire una valutazione favorevole.

Pertanto, appare irragionevole e privo di alcuna logica - anche sotto il profilo della meritocrazia e della qualificazione professionale – scartare un docente munito di qualificazione rispetto ad aspirante proveniente dalle graduatorie ad esaurimento o d'istituto: a quest'ultimo, infatti, che non è stato sottoposto ad alcuna valutazione di prova pratica da parte della P.A. dovrebbero essere affidati dei bambini di età compresa da 3/6 e 6/10 anni con disabilità.

Ed ancora, il comma 131 della Legge n. 107/2015 stabilisce un apposito divieto di stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato col personale docente statuendo espressamente: «*A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi*».

Ne deriva che, appare necessario utilizzare il personale già in ruolo per evitare il proliferare di contratti a tempo determinato stipulati con i docenti provenienti dalle graduatorie di supplenti.

Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante Consoni Cettina, a mezzo del sottoscritto avvocato

RICORRE

Al Tribunale di Modena Giudice del Lavoro affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare l'esistenza dei presupposti cautelari e disporre in via d'urgenza l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018 nella provincia di Messina, su posto di sostegno, con precedenza rispetto ai docenti supplenti non specializzati e precisamente nell'ambito della scuola primaria o, in subordine, della scuola dell'infanzia;
- 2) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso all'Ufficio scolastico regionale della Sicilia – Ambito Territoriale Provinciale di Messina, di disporre l'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico 2017/2018 in un istituto di Milazzo (comune di ricongiungimento familiare) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore;
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 11.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Pace del Mela, lì 23 Ottobre 2017

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Consoni Cettina, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto della provincia di Messina, vigenti per l'anno scolastico 2017/2018 nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, sprovvisti di titolo di specializzazione sul sostegno, ma ugualmente disponibili all'attribuzione di un posto di sostegno

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 23 Ottobre 2017

Avv. Maria Chiara Isgrò